



IL RAPPORTO TRA IL DANNO PRODOTTO DAL LICENZIAMENTO E L'INDENNIZZO NELLA SENTENZA COSTITUZIONALE

N. 194

Intervento introduttivo di Pietro Ichino
al seminario promosso
dallo **Studio Ichino Brugnattelli e Associati**
Milano, 23 novembre 2018

Il contenuto essenziale della sentenza

- Nella definizione dell'apparato sanzionatorio in tema di licenziamenti il legislatore è **libero di scegliere tra *property rule* e *liability rule***
- La **misura massima dell'indennizzo** prevista dal d.lgs. n. 23/2015 è ragionevole e congrua rispetto alla funzione che esso deve svolgere
- Al legislatore **non è consentito determinare rigidamente l'entità dell'indennizzo** in relazione all'anzianità del lavoratore licenziato
- La **misura minima dell'indennizzo** prevista dal d.lgs. n. 23/2015 non è ragionevole né congrua rispetto alla funzione che esso deve svolgere
- È consentito **differenziare la disciplina dei licenziamenti *ratione temporis*** in funzione di obiettivi ragionevoli di politica del lavoro

Sul collegamento indennizzo/anzianità: il diverso giudizio della Corte francese

Sentenza 5 agosto 2015 del *Conseil constitutionnel*:

- «è **legittima la norma che correla l'indennizzo all'anzianità** del lavoratore licenziato»
- «è **illegittima la norma che differenzia l'indennizzo in relazione alle dimensioni dell'impresa**, perché determina una disparità irragionevole tra situazioni nelle quali il danno per il lavoratore è identico»



Il Conseil constitutionnel francese

«L'indennizzo deve risarcire il danno patito in concreto dal lavoratore licenziato»

Fattori che determinano l'entità del danno in ciascun caso:

- **condizioni del mercato del lavoro** entro il raggio di mobilità della persona
- livello e tipo della sua **professionalità**
- sua **età** e suoi **carichi di famiglia**
- intensità dell'**impegno che essa profonde** nella ricerca dell'occupazione
- ampiezza della sua **disponibilità ad accettare occasioni di lavoro** diverse
- quantità e qualità dell'**assistenza di cui essa può disporre** nella ricerca
- entità e durata del **trattamento di disoccupazione** assicurato

Il motivo per cui in nessun Paese europeo l'indennizzo è correlato al danno in concreto

- Le **ragioni macroeconomiche** che sconsigliano di correlarlo alle condizioni del mercato del lavoro locale o regionale
- Le **ragioni microeconomiche** che sconsigliano di correlarlo alle condizioni personali della persona interessata (età, carichi, professionalità)
- L'**impossibilità** di correlarlo all'impegno profuso dalla persona interessata nella ricerca della nuova occupazione
- La **ragione logica** che sconsiglia di correlarlo al livello del sostegno del reddito e dei servizi di assistenza nel mercato



Nella disciplina della materia
è ragionevole vietare
al legislatore ordinario

di tenere conto di tutte queste ragioni,
delle quali hanno invece tenuto conto
i legislatori di tanti altri Paesi?



La differenziazione della disciplina applicabile *ratione temporis*

- La Corte ammette la ragionevolezza della differenziazione instaurata con il d.lgs. n. 23/2015, **in considerazione degli obiettivi di politica del lavoro** (tutti riferiti alle nuove assunzioni) che il legislatore intendeva conseguire...
- ... ma ora, in conseguenza della sua sentenza, si è determinata **una differenziazione ancora più marcata** (e questa volta priva di quella giustificazione)

Grazie dell'attenzione



Queste slides possono essere scaricate
dai siti www.pietroichino.it
e www.ichinobrugnatelli.it